

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1150)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, CATELLANI, CELIDONIO, CODIGNOLA, BARDI**
e **CASTELLACCIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1970

Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282,
riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze
negli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di prima applicazione della legge 13 giugno 1969, n. 282, che, com'è noto, disciplina il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, sono sorte difficoltà di carattere organizzativo derivanti dall'attuazione di alcune norme contenute nella predetta legge che, nella pratica attuazione si sono rilevate contrastanti con l'esigenza da tutti avvertita di assicurare un puntuale ed ordinato inizio dell'anno scolastico.

Nel corrente anno scolastico, in alcune province, le operazioni di nomina del personale insegnante non di ruolo si sono protratte oltre i termini stabiliti dall'Ordinanza sugli incarichi e le supplenze e ciò ha creato situazioni di disagio soprattutto in relazione al nocumento che dal punto di vista didattico può derivare agli alunni, costretti a cambiare insegnante ad anno scolastico inoltrato.

Tali inconvenienti, causati anche dal ritardo con cui si sono dovute emanare le di-

sposizioni che regolano il conferimento degli incarichi — è noto che la legge n. 282 è entrata in vigore soltanto il 16 giugno 1969 — sono da porsi soprattutto in relazione alle notevoli difficoltà create dall'applicazione dell'articolo 2 della predetta legge che prevede la possibilità di concorrere al conferimento di incarichi in due province.

La rinuncia, infatti, da parte degli aspiranti ad una nomina in una provincia per accettarne un'altra in una seconda provincia costringe il Provveditore agli studi della prima ad un rifacimento delle nomine, atteso che spesso il posto si rende disponibile in sedi chieste da altri aspiranti, già nel frattempo nominati altrove. Tutto ciò comporta un aggravio di lavoro per le commissioni degli incarichi e naturalmente provoca un ritardo nella conclusione di tutte le operazioni di nomina con conseguente grave turbamento della continuità didattica causato dall'avvicendamento dei docenti.

Il presente disegno di legge, allo scopo di evitare gli inconvenienti cui si è accen-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nato, prevede due modifiche al testo della legge n. 282. Con la prima si stabilisce che gli aspiranti agli incarichi di insegnamento possono presentare la domanda ad un solo Provveditorato agli studi e con la seconda

che gli incaricati a tempo indeterminato, rimasti privi di posto, possono presentare domanda in altri cinque Provveditorati entro il termine massimo del 31 ottobre invece del 1° dicembre fissato dalla legge n. 282.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato agli studi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine da stabilirsi annualmente con ordinanza ministeriale e non posteriore, comunque, al 31 ottobre ».